

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1339

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTI, MENGOLZI, DEGAN, LONGONI, BIANCHI GERARDO,
CARRA, BERSANI, DE PONTI, FABBRI**

Presentata il 18 aprile 1969

**Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge
16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina
del commercio di vendita al pubblico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molte parti e da parecchio tempo, ormai, si insiste perché l'attuale regime di licenze, comunali e prefettizie, per l'esercizio del commercio venga abolito per essere sostituito dal sistema della libertà di esercizio, regolata soltanto da una procedura di registrazione dei richiedenti in appositi albi o registri, subordinata al mero accertamento del possesso, da parte dei detti richiedenti, di alcuni requisiti: in questo senso si è anche pronunciato il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro a conclusione di particolari studi ed indagini sui problemi della distribuzione commerciale, definito « problema che oggi si pone all'attenzione ed alla preoccupazione dei politici, degli economisti e degli operatori, non soltanto in Italia, ma anche in molti paesi d'Europa ».

Di analogo parere si è pronunciato anche il movimento cooperativo, il quale ha posto l'accento sulla necessità che alle cooperative di consumo vengano riconosciute le loro peculiari caratteristiche, le quali le differenziano nettamente da qualsiasi altro tipo di so-

cietà, sia per le finalità che si prefiggono di conseguire, sia per la funzione che assolvono.

Fino a quando, però, la complessa e delicata materia non sarà regolamentata secondo nuovi criteri e non sarà resa più adatta alle mutate esigenze del settore distributivo, è importante sottolineare che l'attuale regime delle licenze commerciali rimane disciplinato dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 — convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501 — per la disciplina del commercio di vendita al pubblico e dal regio decreto-legge 21 luglio 1928, n. 1468 — convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142 — per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico.

L'anzidetto regime prevede (articolo 3 del decreto-legge 1926, n. 2174) la costituzione presso ciascun comune di commissioni con il compito di fornire un parere al capo della amministrazione comunale, il quale rilascia o nega la licenza di vendita.

Poiché le cooperative di consumo rappresentano nell'attuale economia nazionale un

elemento determinante, non possono rimanere escluse, come presentemente sono, da una commissione comunale la quale è chiamata, di volta in volta, ad esprimere un parere, anche se non è vincolante, a chi è preposto al rilascio o al diniego delle licenze commerciali, le quali, anche quando si sarà pervenuti all'auspicato sistema della libertà di esercizio, continueranno, molto presumibilmente, ad avere valore a favore del tito-

lare fino a quando, per qualsiasi motivo, questo cesserà il commercio in proprio, anche se non abbia i requisiti previsti dalle nuove disposizioni.

Appare quindi più che legittimata la richiesta delle cooperative di partecipare alla nominata commissione, partecipazione che, d'altronde, le equiparerà ai commercianti privati, nei confronti dei quali l'attuale disciplina le mortifica e, forse, danneggia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge del 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge del 18 dicembre 1927, n. 2501, è sostituito dal seguente:

« Presso ciascun comune sarà costituita una commissione composta:

a) del sindaco del comune o di un suo rappresentante;

b) di due rappresentanti dei commercianti nominati dalle rispettive associazioni sindacali;

c) di due rappresentanti delle cooperative di consumo o di consorzi da queste costituiti, nominati dalle rispettive organizzazioni sindacali di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi del decreto-legge del 14 dicembre 1947, n. 1577, provincialmente più rappresentative;

d) di due rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori manuali o intellettuali ».